

**CONTRATTO INTEGRATIVO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
(PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE)**

Il giorno 9 del mese di febbraio dell'anno 2021, a seguito della sottoscrizione, avvenuta in data 29-30 dicembre 2020 della pre-intesa sul contratto integrativo di lavoro del personale dipendente del comparto dell'Agenzia ARSIAL, le parti negoziali composte da:

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA**PRESIDENTE**

Maria Raffaella Bellantone Direttore Generale f.f.

COMPONENTE

Patrizia Bergo Dirigente Area Risorse Umane

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE**R.S.U.** Paolo Collepari**C.G.I.L.** Amedeo Formaggi**C.I.S.L.** Remo Coniglio**U.I.L.** Angelo Angritti**C.S.A.** Valerio Secco

Richiamata la Deliberazione n. 52 del 20 novembre 2020 con la quale è stata disposta, la quantificazione, per l'esercizio finanziario 2020, delle risorse di natura variabile che alimentano il "fondo risorse decentrate" di cui all'art. 67 CCNL 21 maggio 2018, nonché la formulazione alla delegazione di parte pubblica degli indirizzi di massima al fine di ricercare in sede negoziale, di comune accordo con la delegazione di parte sindacale, le soluzioni più opportune in relazione alle modalità di utilizzo, in coerenza con le vigenti disposizioni legislative e contrattuali nazionali e decentrate, delle risorse di detto fondo;

Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 359/2020 con la quale è stato costituito il Fondo Risorse Decentrate anno 2020 ed è stata, contestualmente, effettuata una revisione dei fondi relativi alle annualità 2018 e 2019 per quanto

concerne le risorse riguardanti il trattamento accessorio del personale trasferito dalle città metropolitane e dalle ex province da considerarsi in deroga al limite del fondo di cui all'art. 23 comma 2 del decreto 75/2017;

Richiamato l'“ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ECONOMICA DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2020” sottoscritto in data 30 dicembre 2020 (di seguito definito vigente contratto integrativo – All. 1);

Richiamato l'art. 8 CCNL 21 maggio 2018 riguardante i tempi e le procedure per la stipulazione dei contratti integrativi;

Richiamata la nota prot. n. 10850 del 31 dicembre 2020 con la quale è stata trasmessa al Revisore dei Conti la proposta di contratto corredata dalla relazione tecnico-finanziaria ai fini della prevista certificazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione 2020;

Visto il parere n. 81/2021 Prot. n. 139/2021 del 11/01/2021 reso dal revisore dei Conti dell'Agenzia (All. 2);

Vista la Deliberazione n. 4 del 13 gennaio 2021 con la quale il CDA ha autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo – parte economica annualità 2020 - personale del comparto ARSIAL;

le parti

Sottoscrivono il seguente contratto integrativo di lavoro per l'esercizio 2020 e relativo allegato, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo:

Art. 1 Campo di applicazione, validità e durata

1. Il presente accordo annuale integrativo si applica al personale dipendente non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Agenzia ARSIAL. Concerne il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 ed ha validità dal giorno successivo alla data di sottoscrizione.

2. Con il presente accordo annuale integrativo le parti definiscono, per l'esercizio finanziario 2020, i criteri di ripartizione delle risorse decentrate di cui all'art. 68 CCNL 21 maggio 2018 tra le diverse modalità di utilizzo, così come illustrato al successivo articolo 2.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo annuale integrativo, si fa rinvio alle discipline legislative e contrattuali nazionali al tempo vigenti.

Art. 2 Criteri di ripartizione delle risorse decentrate tra le diverse modalità di utilizzo

1. Le parti concordano, per l'esercizio finanziario 2020, i seguenti criteri di ripartizione delle risorse decentrate tra le diverse modalità di utilizzo, dando atto che la relativa proposta di piano di riparto di tali risorse risulta dal prospetto allegato:

a) Le "risorse stabili" del fondo sono prioritariamente utilizzate per finanziare gli istituti contrattuali che richiedono pagamenti stabili nel tempo, quali gli incrementi stipendiali per pregresse progressioni economiche a favore del personale dipendente, nonché le risorse destinate al completamento del finanziamento delle indennità di comparto.

b) Le parti concordano di destinare al finanziamento delle finalità di cui all'ex art. 68, comma 2, lett. j CCNL 21 maggio 2018 (Progressioni economiche all'interno della categoria), l'importo di risorse decentrate stabili pari a € 50.000,00, da suddividersi per categorie contrattuali secondo quanto già stabilito nell'accordo sottoscritto dalle parti nel dicembre 2019 dove sono contenuti, tra l'altro, i criteri di attribuzione delle progressioni economiche. L'atto viene allegato al presente accordo costituendone parte integrante e sostanziale. (All. 3)

c) La restante quota del fondo, unitamente alle risorse di parte variabile ed alle economie di parte stabile da anni precedenti, viene utilizzata per il finanziamento delle varie indennità contrattuali, nonché per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale.

In coerenza con i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione dell'Ente le risorse disponibili per la contrattazione, per €. 120.000,00 vengono destinati, per l'anno 2020, ad un ulteriore apprezzamento della performance individuale dei dipendenti secondo i criteri riportati nel predetto Sistema sotto la voce "fasce di merito" come di seguito illustrato:

Fascia	Valutazione	Riconoscimento
I	dal 95,01% al 100%	100% pro-quota ed eventuali ulteriori risorse derivanti da economie (15) del Fondo.
II	dall'80,01% al 95%	95% del pro-quota
III	dal 70,01% all'80%	80% del pro-quota
IV	dal 50,01 al 70%	Nessun riconoscimento annuale

V	Fino al 50,00	Nessun riconoscimento annuale ed infra-annuale.
---	---------------	---

(15) Si parla di economie di fondo e non di residui per il mancato raggiungimento dei risultati in osservanza del parere dell'Aran n. 18248/2015.

La suddivisione per fasce e l'eventuale redistribuzione verso la fascia di maggior merito è contenuta nel medesimo livello di inquadramento (lavoratori con livello di inquadramento in categoria "D", categoria "C", ovvero "B").

d) in relazione a quanto disciplinato dall'art. 68 comma 2 del CCNL rubricato "Fondo Risorse Decentrate - Utilizzo" si riepiloga di seguito la destinazione complessiva relativa all'annualità 2020 (All. 4)

Totale Fondo (risorse stabili + risorse variabili)	
€. 1.399.594,00	
Destinazioni regolate dall'art. 68 comma 1 CCNL Funzioni Locali	
Differenziali progressioni economiche	€. 445.000,00 (risorse stabili)
Indennità comparto	€. 61.000,00 (risorse stabili)
Totale 1.399.594,00 - 445.000,00 - 61.000,00 = 893.594,00	

TOTALE DESTINAZIONE (art. 68 comma 2 CCNL Funzioni Locali)
€. 893.594,00

premi correlati alla performance organizzativa	€. 486.000,00
premi correlati alla performance individuale	€. 178.000,00 + 120.294,00
indennità rischio, disagio	€. 42.500,00
compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies	€. 16.800,00
progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili	€. 50.000,00
TOTALE	€. 893.594,00

Ai sensi del comma 3 dell'art. 68 del CCNL la contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, (lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma) e specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.

Articolo 3 Personale titolare di Posizione Organizzativa

Per quanto riguarda i titolari di posizione organizzativa le parti convengono di attribuire a tale personale una quota ulteriore aggiuntiva di risultato in considerazione della complessa situazione vissuta nella corrente annualità che ha

richiesto ulteriori e considerevoli sforzi da parte del personale incaricato, verificate le economie disponibili e fino alla concorrenza delle stesse. La quota aggiuntiva sarà commisurata alla valutazione conseguita dalla Posizione Organizzativa all'esito della procedura di valutazione annuale. Le decisioni in merito all'attribuzione di detta quota aggiuntiva sono assunte dai dirigenti valutatori in sede di conferenza dei dirigenti propedeutica al procedimento di valutazione medesimo. Andrà, inoltre, garantita l'informativa contestuale alle Organizzazioni Sindacali. La quantificazione delle risorse disponibili all'attribuzione della quota aggiuntiva sarà effettuata a cura dell'Ufficio Risorse Umane.

Le Organizzazioni sindacali impegnano l'Amministrazione ad incontrare già nei primi giorni di gennaio le Organizzazioni Sindacali per discutere sulle vicende pregresse del fondo ed in particolare viene impegnata l'Agenzia a porre in essere tutte le azioni possibili finalizzate al recupero, in parte stabile del Fondo, delle risorse espunte nell'annualità 2018 con riferimento all'istituto delle Posizioni Organizzative.

Letto, approvato e sottoscritto

9 febbraio 2021

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

PRESIDENTE	FIRME
Maria Raffaella Bellantone Direttore Generale f.f.	F.TO
COMPONENTE	
Patrizia Bergo Dirigente Risorse Umane	F.TO

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

	FIRME
R.S.U. Paolo Collepari	F.TO
C.G.I.L. Amedeo Formaggi	F.TO
C.I.S.L. Remo Coniglio	R.TO
U.I.L. Angelo Angritti	R.TO
C.S.A. Valerio Secco	F.TO